

CAPITOLATO DI POLIZZA

TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
CIVILE DA INQUINAMENTO, (sezione I)
DELLE SPESE PER LA BONIFICA, (sezione II a)
DELLE SPESE PER IL RIPRISTINO DEL DANNO
AMBIENTALE (sezione II b)**

Annualità 2021 - 2023

SCHEDA DI POLIZZA

CONTRAENTE: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

ASSICURATO: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA in qualità di proprietario

A2A S.p.A. in qualità di gestore dell'impianto

Codice Fiscale: 0000003516070632

Domicilio: Via Alcide De Gasperi 28 – 80133 Napoli

Ubicazione: Stabilimento di Acerra (NA)

Attività assicurata: produzione di energia elettrica derivante dal recupero energetico di rifiuti conferiti, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali ed accessorie

Durata ed effetto

Decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2020

Scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023

Scadenza prima rata: alle ore 24.00 del 31/12/2021

Rateazione: annuale

Data di retroattività: 31/12/2010 o illimitata

Massimale unico per sinistro, per anno e per tutte le garanzie (base e aggiuntive):
€ 40.000.000,00 (quarantamiloni/00).

GARANZIA BASE (Sezioni I e II)

Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro: € 15.000,00 (quindicimila/00)

Sottolimito sezione II (vedi art 1.2.1a) – Interventi di bonifica - stabilimento: €
5.000.000,00 (cinquemiloni/00)

Sottolimito sezione II (vedi art 1.2.1b) - Ripristino danno ambientale: € 20.000.000,00
(ventimiloni/00)

Garanzia A – Amianto

Sottolimito danni da Amianto: € 40.000.000,00 (quarantamiloni/00)

Franchigia: € 15.000,00 (quindicimila/00)

Sottolimito Spese Rimozione e Smaltimento: € 40.000.000,00 (quarantamiloni/00)

Franchigia: € 15.000,00 (quindicimila/00)

Garanzia B – Beni all'interno dello stabilimento

Sottolimito € 1.000.000,00 (unmiloni/00) - Franchigia € 15.000,00 (quindicimila/00)

Garanzia C (o C bis) – Operazioni di Carico e Scarico con mezzi meccanici presso terzi

Sottolimito € 20.000.000,00 (ventimiloni/00) - Franchigia 15.000,00 (quindicimila/00)

Garanzia D (o D bis) – Trasporto Merci

Sottolimito € 10.000.000,00 (diecimiloni/00) - Franchigia € 15.000,00 (quindicimila/00)

1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO

1.1 DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
BONIFICA	Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
CONDIZIONI ORIGINARIE	Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'Assicurazione
DANNO AMBIENTALE	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali
ELEMENTO INTERRATO	Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna
FRANCHIGIA	Parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato
INDENNIZZO /RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
INQUINAMENTO	Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali (acqua, aria, suolo, sottosuolo, ...) dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;
INTERVENTI DI BONIFICA	Ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione e/o di progettazione e l'analisi di rischio
MASSIMALE	La somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le polizze di durata inferiore all'anno nell'intero Periodo di assicurazione
MATRICI AMBIENTALI	Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere
MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA	Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE	L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente

PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti
POLIZZA	Il documento che prova l'Assicurazione
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
PRESTATORI DI LAVORO	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Salvo diversa previsione non sono compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi
RIPRISTINO POST BONIFICA	Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare definitivamente il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso
RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE	Insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale: • Ripristino Primario: qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie; • Ripristino Complementare: qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali; • Ripristino Compensativo: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo
RISORSE NATURALI	• le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria; • le acque superficiali, sotterranee e costiere; • il suolo e sottosuolo;
SCOPERTO	La parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
SERVIZI NATURALI	Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività
SOCIETA'	L'impresa Assicuratrice
SPESE	Le Spese effettivamente sostenute
STABILIMENTO	Il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura. E' compreso anche il territorio circostante fino a 500 metri dalla perimetrazione della impresa assicurata.

1.2 GARANZIA BASE

SEZIONE PRIMA – ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

“Sinistro” la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per l'impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente al Contraente/Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà, salvo diverso patto tra le Parti.

Art. 1.2 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata nel Frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta, avente i caratteri di definitività indicata dal richiedente, sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

SINISTRI

Art. 1.3 - Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali

La Società assume, su richiesta del Contraente, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un terzo del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese legali vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società, salvo diverso interesse del Contraente/Assicurato, non riconosce spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE SECONDA - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DELLE SPESE PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

“Sinistro”: l'evento occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art. 1.4 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dal successivo art. 5, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, tutte le spese/costi per gli Interventi di Bonifica allo stabilimento;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato nel frontespizio di Polizza, tutte le spese/costi per il Ripristino del Danno Ambientale;

salvo diverso patto tra le Parti, in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti.

Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica allo stabilimento e/o di Ripristino del Danno Ambientale, salvo necessari anticipi richiesti.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta del Contraente/Assicurato, di concedere anticipi sulle spese/costi. Il diniego deve essere espresso e motivato ed essere comunicato nel termine di 5 giorni dalla richiesta.

Art. 1.5 – Sottolimito: spese per Interventi di Bonifica per lo Stabilimento

Il rimborso delle spese per gli interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento e l'area ricompresa ai fini dell'Assicurazione è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato nella scheda di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 1.6 - Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti, salvo ritardi o omissioni derivanti da impedimenti o fatti a lui non esclusivamente imputabili e salvo che il termine sia stato dichiarato espressamente dalla legge come inderogabile.

Art. 1.7 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà al Contraente/Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge, salvo diverso patto tra le Parti.

2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, purché dolose, relative a circostanze che influiscono notevolmente sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita dell'indennizzo fino ad un massimo del 40%, (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.), salvo diverso patto tra le Parti tenuto conto dell'interesse pubblico alla tutela ambientale che, in ogni caso, prevale.

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 2.3 - Pagamento del premio

Il Contraente è tenuto a pagare il premio della rata iniziale di perfezionamento, entro sessanta giorni dalla decorrenza della polizza, che in ogni caso avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno della stipula. Le rate di premio annuali successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia non sarà comunque sospesa. Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Resta inteso che l'interesse alla continuità del servizio e della tutela dell'interesse pubblico sotteso non possono subire limitazioni od impedimenti.

Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto. Il Contraente ha comunque diritto alle modifiche che si rendano necessarie in base alla disciplina normativa, amministrativa o a principi generali ovvero alla rinegoziazione, qualora la buona fede o l'interesse pubblico lo richiedano.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento eccezionale del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione previa obbligatoria intesa tra le Parti.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati con giustificato motivo dalla Società possono comportare la riduzione parziale dell'indennizzo fino ad un limite del 40%, fatta salva in ogni caso la tutela dell'interesse pubblico sotteso, che prevale.

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato a far data dall'intervenuta riduzione del rischio (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia sin da ora al relativo diritto di recesso. Ogni costo od onere restano comunque a carico della Società. La Società è tenuta comunque a provvedervi se viene comunque a conoscenza dell'intervenuta diminuzione del rischio.

Art. 2.7 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nella scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ciascun Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento. La prova certa della medesimezza dell'evento causale deve essere fornita dalla Società entro 30 giorni dal verificarsi del sinistro.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 2.8 – Scoperto - Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nella scheda di Polizza.

Relativamente alle Garanzie Aggiuntive, se non diversamente indicato sul Frontespizio, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia base.

Art. 2.9 - Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne il Contraente/Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza. Negli altri casi il dubbio è sempre interpretato in modo favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 2.10 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento, a condizione che ciò non riduca eccessivamente la garanzia.

Art. 2.11 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente/Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società con PEC entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.). La Società si impegna a comunicare un proprio punto di contatto (nominativo, cellulare, email, telefono fisso, PEC) entro tre giorni dalla richiesta del Contraente/Assicurato e a tenerlo costantemente disponibile, pena la riduzione del premio dello 0,1% dell'importo annuo dovuto.

L'inadempimento dell'obbligo di cui al primo capoverso può comportare la perdita parziale dell'indennizzo (art.1915 Cod. Civ.), solo se doloso e fino ad un massimo del 40% dell'importo dovuto. La prova certa del dolo deve essere fornita dalla Società.

Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d) i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e) i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge. L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:
 - del progettista;
 - del direttore dei lavori;
 - dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società). La Società deve comunque fornire tempestivamente la propria consulenza senza oneri.

Art. 2.14 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato, salvo diversa pattuizione.

Art. 2.15 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è pregiudiziale un'intesa con il Contraente, restando impregiudicato l'interesse pubblico alla tutela ambientale e al buon andamento del servizio, che prevalgono in ogni caso. In difetto, la Società perde il diritto all'impugnativa, al recesso e al risarcimento. Nelle restanti ipotesi, è competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza del Contraente.

Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Le Parti si impegnano a rispettare anche la disciplina regionale e di settore relativa ad ogni aspetto che interessi il rapporto.

Art. 2.17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro

abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 2.18 – Durata e Rescindibilità annuale

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del 31.12.2020 e termina alle ore 24 del 31.12.2023 salvo rinnovo o proroga tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso, che prevale.

Al termine di ogni anno assicurativo (31/12) è esclusa la facoltà di recedere dal Contratto.

Art. 2.19 – Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento, previo avviso di almeno 15 giorni, ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessaria, salvo i limiti di legge ed in particolare quelli in materia di privacy e tutela della proprietà intellettuale. L'ispezione e la verifica non debbono intralciare l'attività dell'Assicurato o quella delle indagini a fini di bonifica: in tali casi il Contraente/Assicurato ha il diritto di opporsi.

Art. 2.20 – Regolazione Premio

Il Premio, convenuto in tutto o in parte, sulla base di elementi variabili viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi indicati, fermo restando il Premio minimo comunque dovuto, ove il Contraente abbia interesse a provvedervi;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

A - Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società su richiesta di quest'ultima, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza, ove esistenti. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Il Premio complessivo risultante dalla regolazione costituisce il Premio dovuto in via anticipata per gli anni successivi al primo, fermo restando il Premio provvisorio minimo stabilito in Polizza.

B - Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato, nei termini prescritti, non abbia dolosamente effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del Premio, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo non può essere sospesa. Resta fermo il diritto della Società agli importi dovuti nonchè ad agire giudizialmente ove ciò non contrasti con i principi di buona fede e con l'interesse pubblico sotteso.

C - Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Se l'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo può essere modificato previa autorizzazione del Contraente, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 65% dell'ultimo consuntivo.

D - Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, dandone idonea motivazione idoneo preavviso, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Il Contraente ha del pari il diritto di ottenere dalla Società chiarimenti e delucidazioni in materia assicurativa. La Società ha l'obbligo di garantire un punto di contatto costante (nominativo, e-mail, telefono fisso e cellulare) a cui il Contraente può rivolgere ogni tipo di richiesta attinente al rapporto, pena, in difetto, la riduzione del premio annuo entro il limite dello 0,1% annuo.

Art. 2.21 – Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società entro trenta giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione totale di proprietà o interrompe l'attività a titolo definitivo;

b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale avente carattere definitivo.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione alla Società potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione non comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

3 ESCLUSIONI

Art. 3.1 – Esclusioni comuni a tutte le sezioni

L'Assicurazione non comprende:

A - i danni cagionati con dolo o le spese da questi derivanti se causati:

- a) da attività svolte all'esterno dello Stabilimento da intendersi secondo la definizione data nel Frontespizio;
- b) dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c) dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d) dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e) da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f) da amianto;
- g) da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h) da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.21;
- j) da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- k) da fatti o circostanze noti al Contraente/Assicurato alla data di decorrenza dell'Assicurazione e dolosamente non comunicati;
- l) da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- m) da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- n) da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- o) da pozzi perdenti;

B - le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

Il dolo deve essere provato dalla Società con prova certa ed inequivocabile.

Art. 3.2 - Esclusioni garanzia base sezione I

3.2.1. Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

3.2.2 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento, salvo quelli necessari per attività essenziali dello stabilimento stesso.

La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

Art. 3.2.3.- Esclusioni garanzia base sezione 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

4 GARANZIE AGGIUNTIVE

GARANZIA A - AMIANTO

Danni da amianto

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1 lettera f), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di polizza.

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto ed ogni altra spesa utile e/o necessaria.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di polizza.

GARANZIA B – BENI DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.2, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà del Contraente/Assicurato e/o di terzi che si trovino nell'ambito dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

L'Assicurazione è estesa alla copertura di tutti i danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

A - SOSTANZE:

- Esplosivi;
- Gas compressi, liquefatti o sotto pressione;
- Materie liquide infiammabili;
- Materie solide infiammabili;
- Materie comburenti;
- Materie tossiche;
- Materie corrosive;
- Sostanze chimiche;

B - RIFIUTI:

- Rifiuti solidi urbani (RSU);
- Rifiuti solidi assimilabili agli urbani;
- Rifiuti speciali non pericolosi;
- Rifiuti di cui all'art. 5 del D.L. 90/2008 convertito con modificazioni in L. n. 123 del 14/07/2008 e s.m.i. per Codici di rifiuti: 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12, 19.12.10, 20.03.01, 20.03.99;
- Ogni altra fattispecie di rifiuti regolarmente presenti nello stabilimento;

La presente estensione è prestata con un sottolimito di € 20.000.000,00 ed una franchigia di € 15.000,00.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di "Inquinamento" si intende abrogata e sostituita dalla seguente: **"Inquinamento:** ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria, suolo e sottosuolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata."

GARANZIA C BIS – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI (valida solo se espressamente offerta nella "scheda di offerta tecnica", in sostituzione della precedente garanzia C)

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico, anche presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi e dispositivi meccanici, di sostanze e/o rifiuti.

La presente estensione è prestata con un sottolimito di € 20.000.000,00 ed una franchigia di € 15.000,00.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di "Inquinamento" si intende abrogata e sostituita dalla seguente:

"Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria, suolo e sottosuolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata."

GARANZIA D – TRASPORTO MERCI

Si precisa che la garanzia viene estesa anche ai danni da Inquinamento verificatisi durante il trasporto effettuato con mezzi di proprietà nel caso in cui non sia operante la copertura RCA (Responsabilità Civile Auto).

Tale estensione di garanzia è prestata entro il sottolimito di Euro 10.000.000,00 e con franchigia di Euro 15.000,00.

GARANZIA D BIS – TRASPORTO MERCI (valida solo se espressamente offerta nella "scheda di offerta tecnica", in sostituzione della precedente garanzia D)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità Civile derivante all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, da lui effettuato o commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi. La garanzia opera per la parte di danni non indennizzata da eventuali polizze stipulate dell'assicurato o dai vettori.

Tale estensione di garanzia è prestata entro il sottolimito di Euro 10.000.000,00 e con franchigia di Euro 15.000,00.

5 CONDIZIONI PARTICOLARI

Premio¹

Qualora al termine dell'annualità assicurativa il rapporto S/P dove:

S = Sinistri pagati più riservati nel periodo 31/12/2020 - 31/12/2021

P = Premio imponibile 2020

risultasse inferiore al 40%, il premio finito dell'annualità 31/12/2021 - 31/12/2022 risulterà ridotto del 5% rispetto al premio imponibile pagato nell'annualità 31/12/2020 - 31/12/2021.

Inoltre in caso di rapporto S/P dove:

S = Sinistri pagati più riservati nel periodo 31/12/2021 - 31/12/2022)

P = Premio imponibile 2021

risultasse inferiore al 40%, il premio finito dell'annualità 31/12/2022 - 31/12/2023 risulterà ridotto del 5% rispetto al premio imponibile pagato nell'annualità 31/12/2022 - 31/12/2023.

La Società è tenuta a verificare periodicamente la suddetta situazione, dandone comunicazione al contraente.

In caso di proroga e/o rinnovo la clausola si applica agli anni successivi con lo stesso rapporto.

Estensione a eventi socio – politici e socio-sanitari

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per le richieste di risarcimento per danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo Stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, di vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, di epidemie. La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimito pari a Euro 10.000.000,00 nell'ambito del massimale di polizza.

Estensione garanzia eventi atmosferici

La garanzia opera per la Responsabilità derivante al Contraente/Assicurato per sinistri verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici eccezionali quali, ad esempio: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria. La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimito pari ad Euro 10.000.000,00 nell'ambito del massimale di polizza.

Buona fede

L'omissione, l'incompletezza, l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso di validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte od incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede ovvero per fatti non imputabili esclusivamente al Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio. In caso di contrasto o dubbio sul momento iniziale di questa, prevalgono le dichiarazioni dell'Assicurato.

Pronto Intervento

La Società su richiesta del Contraente, si obbliga a predisporre una convenzione, già operante all'atto dell'attivazione della presente assicurazione, con un gruppo di livello internazionale

¹ Se ho capito bene, volendo ipotizzare la riduzione del premio a nostro carico, il valore del rapporto (40%) andrebbe ridotto

attivo nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento.

Tale convenzione deve prevedere la possibilità da parte del Contraente/Assicurato di poter usufruire di un adeguato supporto tecnico in caso di emergenza, che consenta un rapido intervento di messa in sicurezza d'emergenza a seguito di inquinamento.

Si conviene tra le parti che, fermi gli obblighi previsti in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato potrà contattare la società convenzionata per attivare il suo intervento. La Società ed il gruppo convenzionato in tal caso devono garantire il costante e tempestivo supporto tecnico e amministrativo, pena, in difetto, la riduzione del premio fino allo 0,1% dell'importo dovuto annuo.

Il Contraente/Assicurato, per usufruire di tale supporto, dovrà attivare il servizio secondo le modalità indicate nella convenzione tra Società e Gruppo di Pronto Intervento che saranno espressamente comunicate al Contraente/Assicurato dalla Società all'atto dell'attivazione dell'assicurazione.

Tale servizio, una volta attivato dal Contraente/Assicurato, dovrà consentire al Contraente/Assicurato di richiedere l'intervento del Gruppo di Pronto Intervento 24 ore su 24, tutti i giorni.

A fronte dell'utilizzo di tale servizio di Pronto Intervento la Società riconoscerà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, una riduzione dello scoperto o della franchigia previsti, da applicare agli importi risarcibili, pari al 35%.

Qualora il sinistro non sia indennizzabile, il Contraente/Assicurato potrà comunque avvalersi dei servizi del Gruppo di Pronto Intervento, rimanendo a carico della Società il 50% dei costi sostenuti.

Il servizio di Pronto Intervento - in caso di evento a seguito del quale derivi e/o insorga l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge – provvederà a:

- fornire supporto tecnico telefonico o con altro mezzo utile;
- effettuare un sopralluogo con un tecnico esperto entro 48 ore dalla comunicazione;
- individuare le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell'attività;
- stilare una proposta tecnico economica delle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale;
- predisporre le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- Identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- svolgere attività di consulenza ed interfaccia con gli Enti nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);

6 CLAUSOLA DI TRACCIABILITA'

L'Impresa Assicuratrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Impresa Assicuratrice si impegna altresì a dare immediata comunicazione agli Enti preposti ed alla Prefettura/ufficio territorialmente competente del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Contraente non assume alcuna responsabilità verso la Società in caso di violazione, da parte dell'Assicurato o della filiera delle imprese, della normativa richiamata.

In difetto ovvero nei casi di ritardo, il Contraente ha comunque diritto ad una riduzione del premio fino ad un massimo del 5% dell'importo annuo dovuto nonché di addebitare ogni spesa ed onere alla Società e, ove possibile, rinegoziare il contratto a condizioni più favorevoli. Le spese e gli oneri, anche in tale ultimo caso, restano integralmente a carico della Società. In caso di nullità, risoluzione o recesso la Società perde il diritto all'impugnativa e al risarcimento.